COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

LXXI.

SEDUTA DI VENERDÌ 23 GIUGNO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SEDATI

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e rinvio della votazione segreta*):

Copertura degli oneri relativi all'approvvigionamento granario agevolato del territorio di Trieste (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (4025) 841

PRESIDENTE 841, 842

ARMANI, *Relatore* 841

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste* 842

La seduta comincia alle 10,15.

DELLA BRIOTTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Copertura degli oneri relativi all'approvvigionamento granario agevolato del territorio di Trieste *(Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato)* (4025).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 4025, concernente la copertura degli oneri relativi all'approvigionamento granario agevolato del territorio di Trieste.

Il disegno di legge è stato approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 20 aprile 1967.

L'onorevole Armani ha facoltà di svolgere la relazione.

ARMANI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario e onorevoli colleghi, nella prima riunione in cui questo argomento è stato affrontato, io mi ero limitato ad indicare alcune perplessità che nutrivo in ordine alla sua approvazione, prima di essere venuto in possesso di ulteriori delucidazioni da parte degli organi competenti.

Dopo aver potuto approfondire i punti sui quali avevo qualche perplessità, ed essendoci giunto nel frattempo il parere favorevole della V Commissione, penso si possa procedere – come già è avvenuto al Senato – all'approvazione del disegno di legge. Si tratta di un provvedimento che, in pratica, viene a sanare una situazione preesistente, nata immediatamente dopo la liberazione di Trieste, quando il Governo militare alleato ha assunto le redini della città e del suo territorio libero.

Tolto infatti a Trieste tutto il retroterra, era necessario venire incontro alle necessità della popolazione, dando ad essa la possibilità di poter essere fornita di frumento.

Io non ho alcuna esitazione nell'affermare fin da questo momento che il mio parere favorevole all'approvazione della legge è subordinato – e lo dico in modo esplicito – al

fatto che si tratti veramente (come appare anche dalle dichiarazioni fatte al Senato dal Governo) della chiusura definitiva di questa partita perché, se prima esistevano le ragioni per le quali il Governo praticamente era tenuto ad intervenire in aiuto di quelle popolazioni che avevano subìto una così grave falcidia nelle loro entrate, oggi questa situazione non esiste più, tanto è vero che il reddito nel territorio di Trieste è uno dei più alti d'Italia.

Si tratta insomma della sanatoria di una situazione che è ormai scaduta il 31 dicembre 1966 per cui, superato l'ultimo passo dell'intervento statale per Trieste, non mi sembra vi siano altre ragioni per continuare in una elargizione che oggi si rivela anacronistica e, se mi si consente, ingiusta.

In un primo tempo, infatti, si trattava di sanare una situazione, la cui esistenza appariva ingiustificata nel momento in cui il Governo militare alleato lasciò l'amministrazione di Trieste al Governo italiano. Fino al 1962 si è provveduto allo approvvigionamento con il grano dello Stato, ovvero con quello che era ammassato, senza dar luogo ad alcun provvedimento normativo, dato che le perdite derivanti dalla vendita a prezzi inferiori ai costi venivano acquisite al passivo della gestione; ora, con la nuova regolamentazione, intervenuto il Regolamento comunitario, è affidato l'incarico di organismo di intervento alla Federazione italiana dei consorzi agrari, e, in base alle norme stabilite in un apposito disciplinare, si è ugualmente fatto luogo ad una vendita di grano sottocosto nel territorio di Trieste; con la conseguenza che le perdite derivanti dall'operazione di vendita sotto costo sóno state inglobate, come in precedenza, al passivo della gestione che lo Stato dovrà poi coprire in sede di regolazione dei rapporti con l'ente.

L'assunzione da parte dell'amministrazione statale degli interventi sul mercato granario configura una funzione pubblica che ha limitato il compito dei vari enti chiamati a collaborare. E tale pubblica funzione attribuisce a detti enti una obbligazione negoziale: acquistare in proprio il grano a prezzo di intervento e rivenderlo a prezzo indicativo. Da ciò è derivata una perdita secca, voluta dallo Stato, che deve essere integrata.

Potrei illustrare ulteriormente questo interessante argomento, sia perché su di esso mi sono documentato a fondo sia per la conoscenza diretta che mi deriva dal fatto che le zone interessate fanno parte della mia regione, ma ritengo non vi sia necessità di spendere altre parole per sollecitare i colleghi ad esprimere il loro voto favorevole.

Come ho già detto però tale approvazione deve essere, a mio avviso, subordinata al fatto che il Governo ci assicuri che quello oggi in esame sarà veramente l'ultimo dei provvedimenti adottati in favore delle popolazioni triestine, essendo ormai venuta meno la ragione che giustifica tali interventi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo non ha obiezioni all'approvazione di questa legge. Posso altresì confermare all'onorevole relatore che quello che trattiamo è l'ultimo provvedimento in materia.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Nelle campagne di commercializzazione 1965-1966 e 1966-1967 alle vendite di grano tenero per l'approvvigionamento nel territorio di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico si applica, entro il limite massimo di quintali 420 mila, il prezzo di lire 5.622,525 a quintale per « merce resa tale e quale franco magazzino di stoccaggio alla rinfusa ».

(*È approvato*).

ART. 2.

È assunta a carico dello Stato fino al limite massimo di lire 700.000.000 la differenza tra i prezzi indicativi stabiliti ai sensi del Regolamento n. 19 adottato il 4 aprile 1962 dal Consiglio della comunità economica europea, maggiorati del valore relativo alle caratteristiche merceologiche del prodotto e degli aumenti mensili di prezzo, e quello di lire 5.622,525 fissato dall'articolo 1 della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 3.

Il Commissario del Governo della regione Friuli-Venezia Giulia, in relazione alla ripartizione dei 420 mila quintali di grano di cui al precedente articolo 1 tra le aziende utilizzatrici del territorio di Trieste, provvederà al pagamento delle differenze di prezzo e dei

conseguenti oneri di finanziamento agli assuntori del servizio di stoccaggio del grano.

I fondi all'uopo occorrenti saranno messi a disposizione del Commissario del Governo della regione Friuli-Venezia Giulia dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con ordini di accreditamento.

(*È approvato*).

ART. 4.

All'onere di lire 700 milioni derivante dall'attuazione della presente legge sarà fatto fronte per lire 300 milioni con le entrate provenienti dalla gestione di importazione di oli di semi *surplus* condotta per conto dello Stato e per lire 400 milioni con riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, dell'anno finanziario 1966, per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in una prossima seduta.

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO